

ACCORDO TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

per l'esecuzione dell'iniziativa denominata

"Programma di Sostegno allo Sviluppo
delle Risorse Umane del Settore Sanitario"

Il Governo della Repubblica Italiana, d'ora in avanti chiamato "Italia",

e

Il Governo della Repubblica del Mozambico, d'ora in avanti chiamato "Mozambico",

congiuntamente denominati "le Parti",

VISTO

l' Accordo Quadro di Cooperazione firmato tra le Parti in data
11 ottobre 1996,

TENUTO CONTO

che le Parti ritengono necessario rafforzare la collaborazione già avviata nel
passato a supporto del settore sanitario del Mozambico,

CONSIDERATO

che il Ministero della Sanità del Mozambico ha approvato, nell'ambito
dell'applicazione PARPA II, il piano di Sviluppo delle Risorse Umane 2008-
2015 ed il Piano Accelerato per la Formazione (PAF) 2006 - 2010,
finalizzati alla formazione di tecnici sanitari in grado di rispondere alla
crescente domanda di servizi di qualità,

Concordano quanto segue:

Articolo 1

Basi dell'Accordo

- 1.1 Le prerogative e le competenze delle Parti devono essere interpretate in conformità
allo spirito e alla lettera dell'Accordo Quadro sopra richiamato.
- 1.2 Il presente accordo ha lo scopo di regolamentare l'esecuzione del Programma:
"Sostegno allo Sviluppo delle Risorse Umane del Settore Sanitario", d'ora in avanti
denominato "Programma".



Articolo 2

Obiettivi

- 2.1 Il Programma si propone di perseguire il seguente **obiettivo generale**:
Aumentare il volume e la qualità dei servizi sanitari a livello nazionale e, in particolare, nelle Province di Sofala e Maputo
- 2.2 Obiettivi specifici:
Gli obiettivi specifici da perseguire, i risultati che si prevede di ottenere, così come le attività da svolgere ed i relativi costi, aggregati per componente, sono dettagliati nell'Allegato Tecnico che fa parte integrante del presente Accordo.

Articolo 3

Apporto finanziario dell' Italia

- 3.1 L'apporto finanziario complessivo dell'Italia sarà pari a Euro 7.499.350,00 (Euro settemilioni quattrocentonovantanove/350) così ripartiti:
- 3.1.1 Euro 4.856.400,00 (quattromilioni ottocentocinquantesimila/400) saranno erogati direttamente al Mozambico, che li utilizzerà esclusivamente nel quadro del Programma oggetto del presente Accordo.
- 3.1.2 Euro 2.057.950,00 (duemilioni cinquantasettemila/00) saranno gestiti direttamente dall'Italia, utilizzando le procedure proprie della Cooperazione italiana.
- 3.1.3 Euro 585.000,00 (cinquecento ottantacinquemila/00) è destinato ad attività di assistenza tecnica.

Articolo 4

Tempi e Modalità di Erogazione e di Utilizzo del Finanziamento Fornito Direttamente dall'Italia al Mozambico

- 4.1 L'Italia erogherà il finanziamento di cui all'articolo 3.1.1 su un conto Forex aperto presso il Banco de Moçambique, il cui titolare è il Ministero delle Finanze del Mozambico (di seguito denominato "MF");
- 4.2 I fondi saranno movimentati dal MF, a seguito di richiesta formale da parte del Ministero della Salute (MISAU), quale esecutore del programma, sulla base dei piani operativi e di spesa elaborati in armonia con l'Allegato Tecnico del presente accordo. Il MF erogherà i fondi richiesti dal MISAU trasferendoli al Conto Unico del Tesoro (CUT), garantendo che siano seguiti i procedimenti contabili previsti nel SISTAFE (Legge del Sistema di Amministrazione Finanziaria dello Stato Mozambicano).

AK

12

realizzazione di lavori, saranno effettuati dall'esecutore del Programma in conformità col Decreto del Consiglio dei Ministri del Mozambico n. 54/2005, del 13 di dicembre, con le sue eventuali modificazioni ed integrazioni. In ogni caso le acquisizioni di beni e servizi necessari alle attività del programma non dovranno discostarsi da quanto previsto nell'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente Accordo. Nel caso di contratti stipulati nell'ambito di questo programma che abbiano un valore superiore a Euro 133.000,00 (centotrentatremila) per l'acquisizione di beni e servizi ovvero ad Euro 200.000,00 (duecentomila) per la realizzazione di opere civili, tali contratti dovranno essere aggiudicati solo previo ottenimento di specifico Nulla Osta da parte del Ministero degli Affari Esteri Italiano – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (MAE-DGCS). Nel caso in cui i singoli contratti stipulati nell'ambito del programma abbiano un valore inferiore ai massimali precedentemente indicati, non sarà necessario il rilascio del Nulla Osta di cui sopra. Resta fermo l'obbligo di sottoporre alla revisione contabile di cui all'articolo 5 tutti i contratti di acquisizione di beni, servizi e lavori disciplinati dal presente Accordo.

- 4 L'Italia erogherà il finanziamento al Mozambico con le seguenti modalità:
- 4.4.1 Una prima quota pari a Euro **1.835.900,00** (unmilioneottocentotrentacinquemilanovecento/00) a seguito dell'entrata in vigore del presente Accordo;
 - 4.4.2 Una seconda quota pari a Euro **2.049.900,00** (duemilioniqarantanovemilanovecento/00) a seguito dell'approvazione della relazione sullo stato di avanzamento tecnico finanziario, preventivamente certificato dalla società di auditing di cui ai successivi articoli 5.1 e 6, qualora almeno il 70% dell'importo della prima quota sia stato formalmente impegnato;
 - 4.4.3 Una terza quota pari a Euro **970.600,00** (novecentosettantamilaseicento/00) a seguito dell'approvazione del rapporto sullo stato di avanzamento tecnico finanziario, preventivamente certificato dalla società di auditing di cui ai successivi articoli 5.1 e 6, qualora almeno il 70% dell'importo della seconda quota sia stato formalmente impegnato.

Articolo 5

Rapporto sullo Stato di Avanzamento tecnico- finanziario

- 1 I rapporti sullo stato di avanzamento tecnico-finanziario saranno elaborati dal Ministero della Salute e dovranno essere accompagnati da un rapporto emesso da un'impresa di auditing che certificherà la regolarità delle spese e delle attività di *procurement*.
- 2 Il MISAU sottoporrà all'Italia, semestralmente, un rapporto sullo stato di avanzamento tecnico e finanziario per consentire un adeguato monitoraggio del Programma.
- 3 Al termine delle attività, non oltre la data di scadenza dell'Accordo di cui al successivo articolo 16.2, il MISAU presenterà all'Italia una relazione tecnica finale delle attività realizzate con il finanziamento italiano, evidenziando la descrizione delle attività realizzate ed i risultati ottenuti rispetto a quelli previsti.
- 4 Le somme non rendicontate dovranno essere restituite all'Italia.

NA

M

Articolo 6

Revisione Contabile

- 1 L'impresa di auditing di cui al precedente articolo 5.1, verrà selezionata dal MISAU tramite procedura concorsuale, destinata a identificare il migliore offerente fra quelli con maggior esperienza in attività analoga e che rispondano alle norme internazionali di revisione contabile approvate dalla Federazione Internazionale dei Contabili (IFAC) e dalla Organizzazione Internazionale delle Istituzioni Superiori di Revisione (INTOSAI).
- 2 I termini di riferimento dell'incarico saranno definiti congiuntamente dall'Italia e dal Mozambico, elaborati sulla scorta di quanto definito nell'Allegato Tecnico, e dovranno anche prevedere il controllo periodico complessivo delle attività di *procurement*. Gli esiti della selezione saranno trasmessi all'Italia per acquisizione di un "nulla osta" preventivo all'affidamento. Il Mozambico avrà la responsabilità di garantire l'adeguata e completa archiviazione di tutta la documentazione inerente i singoli processi di *procurement* e la loro successiva messa a disposizione per le attività di revisione. In alternativa, le parti potranno richiedere all'Ispezione Generale delle Finanze (IGF) – entità del MF deputata al controllo analitico dei processi di spesa della Pubblica Amministrazione mozambicana – la realizzazione di attività di auditing.
- 3 Le revisioni contabili esterne ed indipendenti saranno effettuate sia a livello dei conti transitori, sia sulla documentazione relativa ai fondi del Programma spesi "on CUT", estratta dal SISTAFE e fornita dal MF.

Articolo 7

Utilizzazione dei Fondi

- 1 I fondi allocati al programma saranno utilizzati esclusivamente per l'acquisizione dei beni, dei servizi, e per la realizzazione di lavori in conformità a quanto previsto dall'Allegato tecnico.
- 2 Eventuali interessi maturati dovranno essere rendicontati e potranno essere usati per finanziare le attività del Programma previo consenso delle Parti.

Articolo 8

Obblighi del Mozambico

Il Mozambico, per il tramite del MISAU, presenterà all'Italia i rapporti sullo stato di avanzamento e le relazioni di cui ai precedenti articoli 4.4 e 5, necessari all'erogazione del finanziamento.

Il MISAU è l'ente esecutore del Programma, conformemente al presente Accordo.

Il MISAU dovrà assicurare che i fondi siano debitamente iscritti nel Bilancio dello Stato (OE).



Articolo 9

Obblighi dell'Italia

- 9.1 L'Italia si impegna a erogare l'importo totale del finanziamento secondo le modalità e i tempi previsti nel comma 4.4 dell'Articolo 4 del presente Accordo.
- 9.2 L'Italia, in qualità di organismo finanziatore, svolgerà tutte le attività ritenute necessarie di supervisione, controllo e verifica del Programma. Verificherà in particolare se le attività svolte e le risorse impiegate siano proporzionalmente adeguate e in linea con i tempi di realizzazione previsti.

Articolo 10

Modalità di Gestione e di Esecuzione

- 0.1 Per la gestione del Programma verrà costituito un Comitato di Gestione (CdG) composto come segue.
Per la parte Mozambicana:
Ministro della Salute o suo delegato
Direttore Nazionale delle Risorse Umane o suo delegato
Direttore Nazionale Amministrazione e Finanze o suo delegato
Direttore Provinciale di Salute di Sofala o suo delegato
Per la parte Italiana:
Ambasciatore d'Italia o suo delegato
Direttore dell'Unità Tecnica di Cooperazione a Maputo o suo delegato
- 1.2 Il CdG garantirà:
- l'approvazione delle linee di orientamento generali del progetto e del Piano Operativo Generale (POG) e dei successivi Piani Operativi Annuali (POA); i rapporti tecnici e finanziari, di monitoraggio e di valutazione; i termini di riferimento per consulenze e studi; documenti di concorso per l'acquisto di beni o servizi
 - l'identificazione e approvazione di soluzioni per eventuali difficoltà emerse nell'implementazione del Programma.
- 2.3 Saranno costituiti, a Maputo e a Beira due (2) Nuclei Operativi di Progetto (NOP) così composti:
- Maputo: per la parte italiana il Coordinatore e l'Amministratore delle attività nella Provincia di Maputo; per la parte mozambicana il Direttore delle Risorse Umane o un suo delegato ed un membro della direzione dell'Istituto di Scienze della Salute di Maputo (ICS-M).
 - Beira: per la parte italiana il Coordinatore e l'Amministratore delle attività nella Provincia di Sofala; per la parte mozambicana il Direttore Provinciale della Salute di Sofala o un tecnico da questi indicato con un profilo professionale e caratteristiche operative definite dalle Parti, un membro della direzione dell'Istituto di Scienze della Salute di Beira (ICS-B) e uno del Centro di Formazione di Nhamatanda (CF-N).

Sarà compito del NOP elaborare/garantire l'elaborazione dei Piani Operativi e documenti necessari per la gestione operativa e amministrativa del progetto e la realizzazione delle attività previste, così come relazioni semestrali e annuali di monitoraggio, d'accordo con le modalità e i criteri stabiliti dall'Allegato Tecnico.

- 4 Le Parti si riuniranno almeno una volta l'anno, per verificare l'andamento delle attività previste, approvare i Piani Operativi ed apportare, se necessario, modifiche ai medesimi, nonché per quant'altro si reputi necessario al corretto funzionamento del progetto.
- 5 Modifiche ed aggiustamenti tra le singole voci, all'interno dei capitoli di spesa, potranno essere effettuate in sede di elaborazione dei Piani Operativi.
- 5 Variazioni, in aumento o diminuzione tra i capitoli di spesa superiori al 30% per capitolo, potranno essere apportate al Programma previa elaborazione, da parte del MISAU, di una proposta motivata ed acquisizione del relativo nulla osta tecnico dell'Italia.
- 7 A richiesta, il MISAU metterà in qualsiasi momento a disposizione dell'Italia tutta la documentazione relativa al progetto.
- 3 Per quanto non espressamente previsto si farà riferimento all'Allegato Tecnico.

Articolo 11

Controversie

- Il Mozambico garantisce che l'Italia sarà ritenuta estranea a qualsiasi controversia, derivante dalla realizzazione delle attività; l'occorrenza di qualsiasi onere aggiuntivo, in conseguenza delle controversie menzionate, sarà a carico del Mozambico.
- 2 Le controversie che dovessero nascere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, saranno risolte dalle Parti tramite negoziazioni, attraverso canali diplomatici.

Articolo 12

Forza Maggiore

In caso di conflitto armato, calamità naturali o perturbazioni dell'ordine pubblico che rendano impossibile la realizzazione del Programma o che costituiscano cause di pericolo per l'incolumità e la sicurezza del personale espatriato e locale impegnato nel Progetto, si procederà come segue:

- a. Se la durata dell'impedimento allo svolgimento del Programma dovesse essere inferiore a sei mesi, sarà sospesa l'erogazione dei fondi; la riattivazione dell'erogazione dei fondi da parte dell'Italia avverrà alla cessazione dell'impedimento;
- b. Se la durata dell'impedimento dovesse essere maggiore di sei mesi ed inferiore a diciotto mesi, il Programma verrà sospeso ed i fondi residui – fatta eccezione per quelli relativi alle attività di cui al comma 12.2 – verranno mantenuti fino alla cessazione dell'impedimento; cessate le cause ostative al normale svolgimento delle attività, il MISAU presenterà all'Italia un nuovo Piano, sulla base del quale, una volta approvato, il Programma riprenderà le attività;
- c. Perdurando l'impedimento per un periodo superiore a diciotto mesi, le Parti potranno concordare l'eventualità di annullare l'esecuzione del Programma.

Le attività in corso in luoghi non interessati dalle cause ostative di cui al punto precedente del presente articolo, proseguiranno fino al loro completamento.

N

M

Articolo 13

Prevenzione dell'uso illecito dei Fondi

- 3.1 Le Parti garantiranno che i fondi vengano utilizzati unicamente in conformità agli obiettivi del presente Accordo, prendendo tutti i provvedimenti necessari per permettere un'efficiente amministrazione dei medesimi e prevenire ogni abuso e loro uso illecito.
- 3.2 Qualora risulti che i fondi siano stati impiegati difformemente dalle modalità e dagli obiettivi previsti dal presente Accordo, il Mozambico si impegna a ricollocare, nel conto speciale, la parte impropriamente utilizzata.

Articolo 14

Sospensione dell'Erogazione del Finanziamento da parte dell'Italia

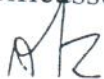
- 1 L'Italia si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del finanziamento nei seguenti casi:
 - a. per grave inadempienza da parte del Mozambico;
 - b. per il verificarsi di fatti che rendano impossibile la realizzazione del Programma come previsto nell'Articolo 12.
- 2 Costituisce grave inadempienza:
 - a. il mancato inizio delle attività entro 6 mesi dall'erogazione della prima quota di cui all'articolo 4.4;
 - b. l'esistenza di prolungati ed immotivati ritardi nell'utilizzazione del finanziamento italiano, suscettibili di compromettere lo svolgimento delle attività previste;
 - c. l'utilizzazione del finanziamento italiano per attività diverse da quelle stabilite dal programma;
 - d. l'esistenza di gravi irregolarità nella gestione del finanziamento italiano, certificate dall'auditing di cui al precedente articolo 5.1.
- 3 L'Italia notificherà per iscritto al Mozambico la sospensione del finanziamento. Se entro trenta giorni dall'avvenuta notifica il Mozambico non avrà rimosso l'impedimento alla prosecuzione del Programma, le due Parti si concerteranno per trovare la soluzione più appropriata. In mancanza di una soluzione, la Parte italiana potrà denunciare il presente Accordo.

Articolo 15

Emendamenti e Denuncia

Le Parti potranno apportare, in ogni momento, emendamenti al presente Accordo e ai suoi Allegati Tecnici mediante scambio di Note che entreranno in vigore alla data della firma dell'ultima Nota concordante con la proposta di emendamenti.

Ciascuna delle Parti potrà notificare, in ogni momento, per via diplomatica, la propria decisione di denunciare il presente Accordo, avendo effetto trascorsi tre mesi dalla notifica all'altra Parte. La denuncia verrà comunicata all'altra Parte per mezzo di Nota Verbale, nella quale verranno illustrati i motivi che conducono a interrompere il Programma e potranno essere eventualmente proposte eventuali nuove soluzioni. Qualora ciò si verificasse i fondi residui giacenti dovranno essere restituiti all'Italia.



Articolo 16

ENTRATA IN VIGORE, DURATA

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni.

Il presente Accordo avrà una validità di quattro anni a partire dalla sua entrata in vigore. Se alla scadenza di tale termine le attività del programma non dovessero essere concluse, le Parti potranno concordare un'estensione del limite di validità del presente Accordo, tramite scambio di Note, sino all'avvenuto completamento delle attività previste.

Fatto a Maputo il ____ di ____ 2009-11-20 del 2009, in due originali nelle lingue italiana e gheze (versione della Repubblica del Mozambico), essendo entrambi i testi autentici e di valore legale.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Carlo Sciarra



Per il Governo
della Repubblica del Mozambico

[Signature]